



Aiello del Friuli



Aquileia



Bagnaria Arsa



Bicinicco



Campolongo
Tapogliano



Cervignano del
Friuli



Chiopris Viscone



Fiumicello



Palmanova



Ruda



Terzo Di Aquileia



Torviscosa



Villa Vicentina

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE AGRO AQUILEIESE

STATUTO

CAPO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente statuto, ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26, stabilisce le norme fondamentali sull'organizzazione e il funzionamento dell'ente locale denominato Unione territoriale intercomunale AGRO AQUILEIESE (in seguito denominata Unione).

L'Unione è composta dai Comuni di

**Aiello del Friuli,
Aquileia,
Bagnaria Arsa,
Bicinicco,
Campolongo Tapogliano,
Cervignano del Friuli,
Chiopris-Viscone,
Fiumicello,
Palmanova,
Ruda,
Terzo d'Aquileia
Torviscosa e
Villa Vicentina**

Qualora lo richiedessero potranno essere accolti mediante deliberazione dell'Assemblea anche i Comuni di Gonars, San Vito al Torre, Trivignano Udinese, Santa Maria La Longa e Visco

Art. 2 (Finalità)

1. L'Unione persegue come obiettivi:

- a) la valorizzazione del territorio in essa ricompreso;
- b) l'esercizio coordinato di funzioni e servizi comunali, sovracomunali e di area vasta;
- c) lo sviluppo territoriale, economico e sociale dell'intero ambito territoriale di riferimento;
- d) l'innalzamento e l'uniformità dei livelli essenziali delle prestazioni e dei servizi ai cittadini anche in termini di accesso agli stessi da parte della collettività;
- e) la razionalizzazione e il contenimento della spesa, l'ottimizzazione dei livelli di adeguatezza, funzionalità, economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa;
- f) la tutela e la valorizzazione delle specifiche identità storiche, culturali, linguistiche, delle tradizioni e degli usi delle popolazioni residenti;
- g) la salvaguardia ed il razionale assetto del territorio.
- h) lo svolgimento di un'attività di regia di tutti i servizi affidati in un'ottica di equità di efficacia ed efficienza, rafforzando le competenze, promuovendo la specializzazione degli addetti e attuando un'organizzazione del personale in grado di garantire in tutti i Comuni la continuità e qualità dei servizi.
- i) il rafforzamento della rete sociale presente in ogni Comunità che trova nel Comune un riferimento.
- l) la garanzia dell'accessibilità dei servizi pubblici con continuità ed equità.
- m) lo sviluppo di politiche innovative, con particolare attenzione alla famiglia, alle pari opportunità, alle nuove generazioni.
- n) lo sviluppo delle infrastrutture di interesse comprensoriale e il coordinamento dei sistemi di mobilità.

- o) lo sviluppo di un sistema di connessioni telematiche diffuso su tutto il territorio.
 - p) lo svolgimento di un ruolo di facilitatore del dialogo e della collaborazione tra gli operatori economici del territorio.
 - q) la realizzazione di una pianificazione atta a favorire la valorizzazione delle infrastrutture presenti e un favorevole insediamento di nuove attività produttive.
 - r) la garanzia attraverso il SUAP di procedure snelle e tempi certi di risposta agli operatori e alle aziende, anche promuovendo una Carta dei Servizi.
 - s) lo svolgimento di un ruolo di promotore dell'evoluzione verso un'agricoltura di qualità e di partner degli operatori agricoli e delle loro organizzazioni nel dialogo con la Regione e nei progetti di sviluppo territoriale.
 - t) La pianificazione ed incentivazione del settore turistico in quanto strategico per lo sviluppo socio economico del territorio ,attraverso politiche d'interesse comprensoriale e lo sviluppo di reti infrastrutturali, raccordando tale azione e tali interventi con Enti, entità di emanazione pubblica competenti ed operatori privati.
 - u) il rafforzamento e l'integrazione, con servizi di qualità, del sistema di formazione primaria e secondaria di primo grado.
 - v) la promozione del dialogo tra gli Istituti scolastici di secondo grado, le Amministrazioni comunali e gli operatori economici, affinché le competenze acquisite dai giovani contribuiscano maggiormente all'inserimento lavorativo e allo sviluppo locale.
2. L'Unione impronta la propria attività amministrativa e la gestione ai principi di partecipazione, di trasparenza, di adeguatezza, di efficacia, di efficienza, di economicità e di semplicità delle procedure.

Art. 3

(Sede stemma e gonfalone)

1. L'Unione ha la propria sede legale nel Comune di Cervignano del Friuli.
2. L'Unione ha il proprio stemma rappresentato da un riquadro contenente la centuriazione romana, un'aquila con le ali aperte, due corsi d'acqua stilizzati che rappresentano l'Ausa e il Torre e la stella della fortezza di Palmanova e il proprio gonfalone costituito da un'asta che regge la riproduzione dello stemma.

Art. 4

(Subambiti)

1. Al fine di organizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi mediante la loro localizzazione sul territorio, sono individuati i seguenti Subambiti:

Subambito palmarino

Bagnaria Arsa, Bicinicco, Chiopris Viscone, Palmanova e Torviscosa;

Subambito cervignanese

Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo-Tapogliano, Cervignano del Friuli, Fiumicello, Ruda, Terzo di Aquileia, Villa Vicentina;

1 bis. Qualora richiedessero di aderire all'Unione i Comuni di Gonars, San Vito al Torre, Trivignano Udinese, Santa Maria La Longa e Visco saranno inseriti nel Subambito Palmarino.

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina il funzionamento dei Subambiti, in relazione alle specifiche esigenze correlate alla tipologia della funzione e del servizio e alla necessità di presidi o sportelli territoriali.

3. A ciascun Subambito è preposta una Conferenza dei Sindaci di Subambito con un ruolo propositivo e consultivo nella formazione degli indirizzi e delle scelte dell'Unione, relativamente all'ambito territoriale di riferimento. Il regolamento stabilisce le regole di funzionamento della Conferenza dei Sindaci di Subambito. Gli organi dell'Unione motivano adeguatamente l'eventuale

mancato recepimento delle proposte e dei pareri espressi dalla Conferenza dei Sindaci di Subambito.

4. Un Sindaco, nominato dalla Conferenza di cui al comma 3, coordina l'attività del Subambito, concorre assieme al Presidente dell'Unione alla sovrintendenza del funzionamento del Subambito ed esercita le funzioni delegategli dal Presidente dell'Unione, relativamente all'ambito territoriale di riferimento.

Art. 5

(Funzioni esercitate dall'Unione)

1. L'Unione esercita le seguenti funzioni:

- a) le funzioni comunali di cui al presente Statuto;
- b) le funzioni provinciali trasferite con legge regionale ai Comuni per l'esercizio obbligatorio in forma associata;
- c) le funzioni regionali trasferite o delegate con legge regionale ai Comuni per l'esercizio obbligatorio in forma associata.

2. L'Unione esercita le attività connesse ai sistemi informativi e alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione strumentali all'esercizio delle funzioni e dei servizi di cui al presente articolo, secondo le modalità di cui all'articolo 6;

Art. 6

(Funzioni comunali esercitate dall'Unione)

1. L'Unione esercita le funzioni nelle materie di cui all'art. 26 della l.r. 26 del 2014 secondo la tempistica e le modalità indicate dalla Legge stessa e s.m.i e dallo Statuto.

2. L'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni di competenza dell'Unione e i rapporti con i Comuni sono disciplinati con regolamento dell'Unione, il quale può demandare la disciplina di specifici aspetti ad apposite convenzioni.

3. I Regolamenti di organizzazione dei servizi affidati all'Unione e le eventuali convenzioni attuative sono approvati dall'Assemblea dell'Unione a maggioranza qualificata.

4. L'Unione può svolgere altresì ogni altra funzione che gli enti aderenti decidano di affidare in forza dell'art. 28 della l.r. 26/2014.

5. Nelle materie di competenza dell'Unione, ove non diversamente stabilito, le decisioni sono assunte dall'Ufficio di Presidenza.

Art. 7

(Funzioni esercitate dall'Unione per conto dei Comuni)

1. L'Unione esercita, per conto dei Comuni, tutte le funzioni previste dall'art. 27 della l.r. n. 26 del 2014 secondo la tempistica come determinata dalla Legge stessa e dallo Statuto.

2. L'Unione può svolgere altresì ogni altra funzione che gli enti aderenti decidano di delegare in forza dell'art. 28 della l.r. 26/2014.

3. Nelle materie per le quali i Comuni si avvalgono dell'Unione le decisioni sono assunte dai competenti organi dei Comuni.

Art. 8

(Collaborazione con altri Enti e con privati)

1. L'Unione promuove ed incentiva le forme di collaborazione con le altre Unioni, con gli altri Enti della Repubblica per lo svolgimento di servizi e funzioni di interesse comune in applicazione dell'art. 24 della l.r. n. 26 del 2014 e D. Lgs. 267 del 2000 e della Legge 241 del 1990.

2. L'Unione promuove ed incentiva gli accordi con i privati e le formazioni sociali del territorio in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale nonché del D. Lgs. 267 del 2000 e della Legge 241 del 1990.

3. L'Unione riconosce quali interlocutori privilegiati l'Unione Intercomunale della Riviera

Friulana e le Unioni Intercomunali dell'Isontino.

CAPO II ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

Art. 9 (Organi di governo)

1. Sono organi di governo dell'Unione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente;
- c) l'Ufficio di Presidenza.

2. Gli organi di governo esercitano le funzioni loro attribuite dalla legge e dal presente statuto nel rispetto del principio della separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa.

Art. 10 (Composizione dell'Assemblea)

1. L'Assemblea dell'Unione è composta da tutti i Sindaci dei Comuni inclusi nel territorio dell'Unione; i componenti decadono qualora cessi la loro carica presso il Comune, con effetto dalla data della cessazione.

2. I Sindaci dei Comuni possono, di volta in volta, con atto comunicato al Presidente, delegare un assessore, purché consigliere, a rappresentarli nelle sedute dell'Assemblea. Il Vicesindaco partecipa in sostituzione del Sindaco senza necessità di apposita delega. In caso di incompatibilità previste dalla vigente normativa statale, la delega ad un assessore può essere conferita anche in via permanente. Resta, in ogni caso, esclusa la facoltà di subdelega.

Art. 11 (Voti spettanti a ciascun componente dell'Assemblea)

1 Ciascun componente l'Assemblea esprime un singolo voto (**voto capitario**).

Il Regolamento di funzionamento dell'Assemblea stabilisce i casi in cui per la validità della deliberazione è necessaria:

la maggioranza dei presenti in aula; (**maggioranza semplice**)

la maggioranza degli aventi diritto; (**maggioranza assoluta**)

in prima convocazione la maggioranza degli aventi diritto che rappresentino il 55% della popolazione residente nei comuni aderenti l'Unione come determinata al 31 dicembre dell'anno precedente, **in seconda convocazione** la maggioranza dei presenti in aula che rappresentino il 55% della popolazione residente nei Comuni presenti in Aula, come determinata al 31 dicembre dell'anno precedente (**maggioranza qualificata**).

2. Il Sindaco del Comune risultante da fusione esprime un numero di voti pari alla somma di quelli spettanti ai singoli Comuni fusi, se più favorevole, limitatamente ai primi dieci anni dalla costituzione del nuovo Comune.

Art. 12 (Competenze dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è espressione dei Comuni che costituiscono l'Unione e ne è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo.

2. L'Assemblea è competente nelle materie stabilite dalla normativa regionale e nazionale.

3. L'Assemblea è organo di indirizzo e di alta amministrazione del Servizio sociale dei Comuni e svolge le attività di cui all'articolo 20, comma 1, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6.

4. Ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 19 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17, l'Assemblea svolge le funzioni spettanti all'Assemblea dei Sindaci di Ambito distrettuale previste dall'articolo 20, comma 1, lettere d), e) ed f), della legge regionale 6/2006.

5. Trovano applicazione e sono interamente richiamati i commi 11 e 12 dell'art. 13 della Legge regionale 26 del 2014.

6. Le deliberazioni dell'Assemblea non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi dell'Unione, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate **dall'Ufficio di presidenza** da sottoporre a ratifica dell'Assemblea nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 13

(Funzionamento dell'Assemblea)

1. Il funzionamento dell'Assemblea è disciplinato con regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai principi stabiliti dal presente statuto.

2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina in particolare:

- a) le modalità di convocazione dell'Assemblea;
- b) le modalità di presentazione e discussione delle proposte;
- c) il numero dei componenti necessario per la validità delle sedute;
- d) il numero di voti favorevoli necessari per l'adozione delle deliberazioni;

3. L'attività dell'Assemblea si svolge presso la sede dell'Unione oppure, secondo necessità, presso altre sedi situate nei Comuni aderenti.

Art. 14

(Commissioni assembleari)

1. L'Assemblea può istituire nel proprio seno commissioni assembleari, permanenti o temporanee.

2. Le commissioni assembleari, nelle materie di propria competenza, svolgono nei confronti dell'Assemblea attività di iniziativa, consultiva e referente su atti e provvedimenti di competenza dell'Assemblea medesima.

3. Possono essere istituite commissioni redigenti con il compito di elaborare atti regolamentari o amministrativi. La commissione redigente discute e approva i singoli articoli, restando riservata all'Assemblea la votazione finale con le sole dichiarazioni di voto.

4. Le attribuzioni, l'organizzazione e il funzionamento delle commissioni sono disciplinate dal regolamento sul funzionamento dell'Assemblea.

Art.15

(Commissioni intercomunali)

1. Il Presidente, su proposta dell'Assemblea, può istituire commissioni intercomunali con funzioni consultive a supporto dell'attività dell'Assemblea medesima.

2. Le commissioni intercomunali sono composte da consiglieri dei Comuni compresi nell'Unione garantendo la rappresentanza ai gruppi consiliari.

3. La composizione ed il funzionamento delle commissioni intercomunali sono disciplinate dal regolamento.

Art.16

(Presidente e Vicepresidente)

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti a maggioranza **assoluta**.

2. Il Presidente:

- a) è il rappresentante legale dell'Unione e può stare in giudizio, senza necessità di autorizzazione, come attore o convenuto;
- b) nomina il Vicepresidente, e i componenti dell'Ufficio di presidenza.
- c) convoca e presiede l'Assemblea e l'Ufficio di presidenza;
- d) sentito l'Ufficio di Presidenza nomina il Direttore e può revocarlo;
- e) sovrintende al funzionamento degli uffici;
- f) sentito l'Ufficio di Presidenza nomina i dirigenti e i responsabili degli uffici e dei servizi, secondo quanto previsto dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

g) sentito l'Ufficio di Presidenza nomina i rappresentanti dell'Unione in enti, aziende e istituzioni;

h) può delegare al Vicepresidente, ai singoli componenti dell'Assemblea o a singoli componenti dell'Ufficio di presidenza specifici ambiti di attività;

i) può delegare determinate funzioni al Sindaco coordinatore della Conferenza dei Sindaci di Subambito, relativamente all'ambito territoriale di riferimento.

l) sentito l'Ufficio di Presidenza presenta il piano dell'Unione all'Assemblea per l'approvazione;

m) Predispone le proposte di deliberazione dell'Assemblea sentito l'Ufficio di Presidenza;

n) Invia le proposte di deliberazione dell'Assemblea ai Comuni per gli eventuali adempimenti.

3. Il Presidente dura in carica tre anni e può essere sfiduciato dall'Assemblea con mozione approvata a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione deve essere motivata, sottoscritta da almeno due quinti dei componenti l'Assemblea, senza computare a tal fine il Presidente, e messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

4. Il Presidente nomina il Vicepresidente scegliendolo tra i Sindaci dei Comuni non aderenti al Subambito, di cui fa parte il Comune del Presidente.

5. In caso di cessazione dalla carica di Sindaco, dovuta alla scadenza del mandato elettorale, le funzioni sono esercitate dal Vicepresidente fino alla nomina del successore. In caso di approvazione di una mozione di sfiducia le funzioni di Presidente sono esercitate dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti il quale convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente. Negli altri casi di cessazione anticipata dalla carica di Presidente, le relative funzioni sono esercitate, sino alla nuova elezione, dal Vicepresidente. In ogni caso l'Assemblea è convocata, per la nomina del successore, entro 20 giorni dalla cessazione dalla carica del Presidente e si riunisce nei successivi 10 giorni.

6. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nell'esercizio di tutte le funzioni in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 17

(Ufficio di presidenza)

1. L'Ufficio di presidenza è l'organo esecutivo dell'Unione. E' composto da un minimo di cinque a un massimo di nove membri:

- il Presidente;
- il Vice Presidente nominato dal Presidente;
- i due coordinatori dei Subambiti;
- da uno a cinque membri nominati dal Presidente.

Il Presidente può con provvedimento formale revocare, in ogni momento, i componenti dell'Ufficio di presidenza da lui nominati. Dei provvedimenti di nomina e di revoca viene data motivata comunicazione all'Assemblea nella prima seduta utile.

2. Il Presidente comunica all'Assemblea la composizione dell'Ufficio di Presidenza, e le eventuali modifiche, nella prima riunione utile.

3. L'Ufficio di presidenza collabora col Presidente per il governo dell'ente e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.

4. L'Ufficio di presidenza adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente, nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dall'Assemblea. In particolare, definisce gli indirizzi politico-amministrativi, gli obiettivi e i programmi da realizzare e adotta gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni. **Ivi compresa l'approvazione del PEG, del Piano dettagliato degli Obiettivi, del Piano delle Performance e del Piano per la Prevenzione della corruzione.**

5. L'Ufficio di presidenza predispone lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale e li presenta all'Assemblea per l'approvazione, unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo di revisione.

6. Nei casi di urgenza l'Ufficio di presidenza adotta le necessarie variazioni di bilancio da

sottoporre alla ratifica dell'Assemblea entro i successivi 60 giorni, a pena di decadenza.

7. L'Ufficio di presidenza dispone i prelevamenti dal fondo di riserva e ne dà comunicazione all'Assemblea nella prima seduta utile.

8. L'Ufficio di presidenza riferisce, in sede di approvazione del rendiconto, all'Assemblea sulla sua attività.

9. L'Ufficio di presidenza svolge le funzioni non attribuite al Presidente e all'Assemblea.

10. La mozione di sfiducia approvata nei confronti del Presidente comporta la decadenza dell'Ufficio di Presidenza.

11. In caso di decadenza dalla carica di componente dell'Ufficio di presidenza, per effetto della cessazione della carica presso il Comune, dovuta alla scadenza del mandato elettorale, il componente dell'Ufficio di presidenza resta in carica sino alla nomina del proprio successore.

12 L'Ufficio di Presidenza predispone il Regolamento per il funzionamento degli uffici e dei Servizi e le sue modifiche sulla base dei principi generali stabiliti dallo Statuto.

Art.18

(Funzionamento dell'Ufficio di presidenza)

1. L'attività dell'Ufficio di presidenza si svolge presso la sede dell'Unione oppure, secondo necessità, presso altre sedi situate nei Comuni aderenti.

2. L'Ufficio di presidenza è convocato e presieduto dal Presidente, che ne coordina l'attività. 3. Le sedute dell'Ufficio di presidenza sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le proposte sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono sempre palesi tranne nei casi previsti dalla legge. Nel caso in cui l'Ufficio di Presidenza sia composto da un numero pari di componenti e la votazione sia pari, prevale la posizione espressa dal Presidente.

4. Le modalità di convocazione e di funzionamento dell'Ufficio di presidenza sono stabilite con atti di auto organizzazione.

CAPO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

Art. 19

(Partecipazione popolare)

1. L'Unione assicura ai cittadini e ai residenti dei Comuni aderenti la partecipazione alla formazione delle scelte politico-amministrative, **anche mediante l'indizione di referendum**, secondo le modalità stabilite con regolamento.

2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato, il diritto dei singoli cittadini a intervenire nei procedimenti amministrativi che li riguardano. Le forme di partecipazione popolare sono disciplinate con regolamento.

Art. 20

(Diritto d'informazione e di accesso agli atti e partecipazione al procedimento)

1. L'Unione garantisce l'accesso ai documenti e agli atti da essa formati o detenuti, fornendo un'informazione completa della propria attività che costituisce condizione essenziale per il raggiungimento dei propri fini.

2. Per garantire la trasparenza della propria azione l'Unione rende pubblici, ove disponibili tutti i dati utili relativi:

- all'utilizzo delle risorse ad essa assegnate;
- alla valutazione dell'efficienza ed efficacia dei servizi;
- ai criteri e le modalità di accesso alle funzioni o ai servizi gestiti dall'Unione.

3. L'Unione disciplina con regolamento le procedure di accesso ai propri atti e documenti amministrativi che non siano già resi immediatamente disponibili ai sensi del comma precedente.

4. Il regolamento di cui al comma 3 disciplina, altresì, la partecipazione degli interessati nei

procedimenti amministrativi di competenza dell'Unione, nel rispetto della normativa dettata in materia per gli enti locali e promuovendo l'accesso informatico alla propria documentazione.

Art. 21

(Sportello per il cittadino)

1. Al fine di garantire il mantenimento del rapporto diretto con i cittadini, l'accessibilità diretta ai servizi e la miglior fruibilità di tutte le funzioni e i servizi, l'Unione garantisce, in collaborazione con i Comuni ad essa aderenti, l'organizzazione presso l'Ufficio relazioni con il pubblico di ciascun Comune di una struttura denominata "Sportello per il cittadino" con funzioni informative e di raccordo.

CAPO IV

ORGANIZZAZIONE

Art. 22

(Principi strutturali e organizzativi)

1. L'assetto organizzativo è improntato a criteri di autonomia operativa e di economicità della gestione, nel rispetto dei principi di professionalità e di responsabilità per il perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo.

2. Gli organi di governo dell'Unione individuano gli obiettivi prioritari dell'ente e ne definiscono i processi di controllo in grado di misurare il livello di conseguimento.

3. La gestione si esplica mediante il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2 e deve essere improntata ai seguenti principi:

a) l'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;

c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

3. L'azione amministrativa tende al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell'Unione.

Art. 23

(Principi in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi)

1. L'Unione provvede alla determinazione del proprio assetto organizzativo. In particolare, l'Unione provvede all'organizzazione e alla gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa, organizzativa e finanziaria nel rispetto dei limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio, dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei compiti ad essa assegnati e dai principi fondamentali che regolano i rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

2. L'organizzazione s'ispira a criteri di autonomia, funzionalità, economicità di gestione.

3. Il personale dell'Unione è organizzato in base ai principi di responsabilità, flessibilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale.

4. Il regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, articolati in strutture operative, definisce le regole e le caratteristiche del sistema di decisione e direzione dell'ente, specificando le finalità e le caratteristiche essenziali dei ruoli di direzione e determinando le responsabilità attribuite ai responsabili di servizio.

5. Nelle more dell'approvazione del Regolamento degli Uffici e dei Servizi dell'Unione trova

applicazione il Regolamento vigente nel Comune di Cervignano del Friuli.

Art. 24
(Personale)

1. Il personale dipendente dall'Unione ne costituisce la dotazione organica.
2. L'Unione, si avvale dell'opera del personale dipendente assunto, trasferito], comandato o messo a disposizione dai Comuni che ne fanno parte, dalle Province e dalla Regione con le modalità stabilite dal regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi.
3. Gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi definiti nel contratto del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia.

Art. 25
(Direttore)

1. La gestione dell'Unione può essere affidata a un Direttore nominato dal Presidente. Il Direttore attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dall'Assemblea e dall'Ufficio di presidenza, secondo le direttive del Presidente. Il Direttore garantisce il buon funzionamento degli uffici e dei servizi, introducendo strumenti e meccanismi operativi finalizzati al perseguimento di livelli ottimali di efficienza ed efficacia e coordina i funzionari con poteri dirigenziali.
2. L'incarico è disciplinato dall'art. 18 della Legge regionale 26 del 2014.
- 3 Il Direttore partecipa alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza e dell'Assemblea.
4. Il Presidente può procedere alla revoca dell'incarico del Direttore, sentito l'Ufficio di presidenza, nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi fissati o di inosservanza delle direttive, nel rispetto del principio del contraddittorio.

Art. 26
(Segretario dell'Unione)

1. L'Unione ha un Segretario, scelto dal Presidente tra i Segretari dei Comuni facenti parte dell'Unione.
2. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti. Nelle more della nomina del direttore generale il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni da parte dei funzionari con poteri dirigenziali e ne coordina l'attività.
4. Il Segretario inoltre:
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni dell'Assemblea e dell'Ufficio di presidenza e ne cura la verbalizzazione avvalendosi dei necessari supporti tecnici ed ausili.
 - b) esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti o conferitagli dal Presidente.
5. Il Segretario viene nominato dal Presidente per un periodo pari alla durata in carica di quest'ultimo.
6. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina i casi di sostituzione per assenza, vacanza o impedimento del Segretario.
- 7. Il Presidente può individuare un Vice Segretario tra i funzionari dipendenti dell'Unione aventi i requisiti richiesti ovvero tra i Segretari dei Comuni aderenti l'Unione.**

Art. 27
(Piano dell'Unione)

1. Il Piano dell'Unione è lo strumento partecipativo di programmazione e pianificazione che assegna all'amministrazione dell'Unione gli obiettivi prioritari da perseguire individuando tempistiche e modalità di realizzazione.

2. Il Piano dell'Unione, approvato dall'Assemblea, ha durata triennale.
3. L'Assemblea approva la relazione annuale sull'attuazione del Piano relativamente all'anno precedente.

CAPO V FINANZA E CONTABILITA'

Art. 28

(Attività economico finanziaria)

1. L'Unione ha autonomia finanziaria nell'ambito della normativa regionale e statale sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. L'attività economico finanziaria è disciplinata secondo le norme vigenti in materia di contabilità.
3. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità organizzative per lo svolgimento dell'attività economico finanziaria.

Art. 29

(Rapporti finanziari con i Comuni aderenti)

1. L'Unione percepisce dai Comuni che la costituiscono:
 - a) trasferimenti ordinari volti a contribuire al finanziamento delle spese di funzionamento dell'Unione, attribuiti annualmente alla stessa e soggetti a rivalutazione;
 - b) trasferimenti specifici, volti a finanziare le funzioni volontariamente delegate dai Comuni all'Unione.

Art. 30

(Organo di revisione contabile)

1. L'Assemblea dell'Unione nomina l'organo di revisione contabile, costituito e operante secondo le previsioni stabiliti dalla vigente normativa.

Art. 31

(Tesoreria)

1. Il servizio di tesoreria dell'Unione è affidato mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. I rapporti con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Art. 32

(Controllo di gestione)

1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, l'Unione applica il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dalla legge. Il regolamento di contabilità disciplina le forme e le modalità del controllo di gestione.

CAPO VI NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 33

(Decorrenza dell'esercizio di funzioni proprie)

1. L'Unione esercita le funzioni stabilite dalla legislazione regionale secondo la tempistica prevista dalla legge stessa.

2. Ove la Legge non preveda una tempistica, la stessa è stabilita dall'Assemblea a

maggioranza assoluta degli aventi diritto, anche attraverso i regolamenti di cui al comma 3.

3. L'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni di competenza dell'Unione e i rapporti con i Comuni sono disciplinati con regolamento dell'Unione, il quale può demandare la disciplina di specifici aspetti ad apposite convenzioni.

4. I Regolamenti di organizzazione dei servizi affidati all'Unione e le eventuali convenzioni attuative sono approvati dall'Assemblea dell'Unione a maggioranza qualificata.

**5. Nell'ipotesi in cui l'Assemblea non deliberi sulla scelta delle materie per le quali il legislatore non abbia fissato una decorrenza trova applicazione la seguente tempistica:
dal 1° gennaio 2016 :**

- statistica;
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato dalla normativa vigente;

dal 1° gennaio 2017:

due funzioni scelte dall'Assemblea tra quelle elencate all'art. 26 della Legge regionale 26 del 2014, salvo che la legge non disponga diversamente;

dal 1° gennaio 2018: tutte le materie di cui al comma 1 dell'art. 26 della Lr n. 26 del 2014 non attivate in precedenza.

Art. 34

(Decorrenza dell'esercizio delle funzioni esercitate dall'Unione per conto dei Comuni)

1. Ai sensi dell'art. 27 della Lr n. 26 del 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2016 i Comuni, avvalendosi degli uffici delle rispettive Unioni, esercitano in forma associata le funzioni comunali nelle seguenti materie:

- programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione all'attività della centrale unica di committenza;

2. Ove la Legge non preveda una tempistica, la stessa è stabilita dall'Assemblea dell'Unione a maggioranza assoluta degli aventi diritto, anche attraverso i regolamenti di cui al comma 3.

3. L'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni di competenza dell'Unione e i rapporti con i Comuni sono disciplinati con regolamento dell'Unione, il quale può demandare la disciplina di specifici aspetti ad apposite convenzioni.

4. I Regolamenti di organizzazione dei servizi affidati all'Unione e le eventuali convenzioni attuative sono approvati dall'Assemblea dell'Unione a maggioranza qualificata.

5. Nell'ipotesi in cui l'Assemblea non deliberi nella scelta delle materie per le quali il legislatore non abbia fissato una decorrenza trova applicazione la seguente tempistica:

Dal 1° gennaio 2017

- Opere Pubbliche;
- Pianificazione territoriale comunale ed edilizia privata;
- Servizi finanziari e contabili, controllo di gestione;

Dal 1° gennaio 2018 tutte le altre materie di cui al comma 2 dell'art. 27 della Lr n. 26 del 2014.

Art. 35

(Regolamenti)

1. Salvo diversa previsione, i regolamenti dell'Unione sono adottati dall'Assemblea a maggioranza assoluta.

2. Fino all'adozione di regolamenti propri l'Unione si avvale, in quanto compatibili, dei regolamenti del Comune di Cervignano del Friuli. Fa eccezione la materia tributaria in relazione

alla quale si applicano i regolamenti dei singoli Comuni.

3. Il Regolamento per il funzionamento dell'Assemblea è di competenza esclusiva dell'Assemblea stessa e non necessita di parere preventivo dei Comuni aderenti.

Art. 36

(Altre disposizioni transitorie)

1. Nelle more dell'espletamento delle procedure per l'affidamento del servizio di tesoreria, lo stesso è affidato al tesoriere del Comune di Cervignano del Friuli.

Art. 37

(Durata, recesso e scioglimento)

1. L'Unione ha durata a tempo indeterminato.

2. I Comuni possono recedere dall'Unione dopo dieci anni dall'adesione con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dal Consiglio comunale.

3. Il recesso decorre dall'1 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale è stata adottata la deliberazione di cui al comma 2.

4. Il recesso dall'Unione di uno o più Comuni aderenti non determina lo scioglimento della stessa che rimane in vita finché i Comuni componenti sono almeno due.

5. In caso di recesso dall'Unione di tutti i Comuni eccetto uno, l'Assemblea ne delibera lo scioglimento.

Art. 38

(Rinvio)

1. Per quanto non previsto nel presente statuto si rinvia alla normativa statale e regionale in materia di ordinamento degli enti locali.